

REGOLAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE "SOLIDARIETA' CLUBS LIONS 108 IB 3- ONLUS"

COSTITUZIONE

Art. 1 – L'associazione "Solidarietà Clubs Lions 108 Ib 3 – Onlus" adotta come proprio logo un reticolato a forma di rombo con al centro il logo del Lions Clubs International.

Tutti i documenti dell'associazione devono portare il nominativo dell'associazione.

Art. 2 – Tutti i soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto e del Regolamento.

Art. 3 – L'associazione potrà operare in territorio nazionale ed internazionale attraverso i propri organi competenti.

SCOPI

Art. 4 - Per il conseguimento degli scopi statutari, l'associazione si manterrà estranea a qualsiasi movimento confessionale, partitico o politico.

ATTIVITA'

Art. 5 – L'attività dell'associazione si esplica nei seguenti campi:

- della solidarietà e assistenza sociale;
- della tutela dei diritti civili;
- della tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- della tutela, promozione e valorizzazione della cultura, dell'arte e dei beni di interesse artistico, archeologico, archivistico, librario, architettonico, paesaggistico, storico e quant'altro di cui al D. Leg.vo 22 gennaio 2004, n. 42 e disposizioni connesse;
- dello sport dilettantistico.

Nell'ambito della solidarietà sociale verranno esaminati progetti che si rivolgono a:

- alleviare le condizioni di bisogno di soggetti meritevoli di solidarietà sociale;
- sostenere progetti di enti che, di concerto con Club Lions appartenenti al Distretto 108 IB 3, operano esclusivamente nell'ambito della solidarietà sociale nei confronti di persone in stato di disagio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, morali o familiari;
- assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria;
- finanziamenti per lo studio di patologie aventi particolare rilevanza sociale;
- aiuti umanitari a collettività nazionali ed estere colpite da calamità, naturali e non, da epidemie, da eventi militari e comunque da altri eventi che generino grave nocimento alla comunità interessata.

Nell'ambito dei beni culturali, nel più ampio senso dell'espressione, il progetto deve essere rivolto a:

- l'acquisto, la manutenzione, la protezione ed il restauro dei beni culturali, così come oggi individuati dal D. Lgs.vo n. 42/2004;
- l'organizzazione di mostre, convegni ed esposizioni che siano di rilevante interesse scientifico o culturale ed attinenti i beni culturali sopra individuati;
- l'organizzazione di studi e di ricerche necessari per i fini sopra indicati.

Art. 6 - Qualsiasi Lions Club appartenente al Distretto 108 IB 3 od ente di concerto con Lions Club appartenente al Distretto 108 IB 3 che intende chiedere l'intervento dell'associazione per svolgere un'attività di portata ed interesse generali nei campi di intervento sopra previsti, deve inviare al Consiglio Direttivo un progetto o scheda dove sono indicati i momenti salienti dello stesso ed in particolare: la denominazione del progetto, il nome o la denominazione del proponente, il settore dell'intervento, la durata, il comitato organizzatore o le persone responsabili, il luogo della realizzazione, il nominativo del responsabile locale, le associazioni eventualmente coinvolte nel progetto ed i responsabili delle stesse, le finalità che si perseguono e le ricadute delle stesse, il costo complessivo preventivato con dettaglio delle singole voci di spesa, le modalità di cofinanziamento del progetto, il nominativo dei donatori. Ove la richiesta provenga da uno o più Club del Distretto Lions 108 IB 3, è necessario che il service sia ideato, appoggiato e cosostenuto economicamente da questi, con l'auspicabile coinvolgimento dei Dipartimenti e Commissioni o Delegati distrettuali.

Il Consiglio Direttivo, dopo un primo esame da parte del Project Advisor, valuta il progetto e, verificatane l'attendibilità e la rispondenza agli scopi sociali, acquisito, ove lo ritenga, il parere

consultivo del Governatore o del Presidente di Zona competente per territorio, lo approva ed istituisce presso un istituto bancario un conto corrente a ciò dedicato fornendo i dati IBAN per i versamenti e/o bonifici ed assumendo l'impegno di redigere una relazione su come è stato realizzato il progetto, comprensiva di un bilancio dettagliato delle varie voci di spesa e di finanziamento, entro quattro mesi dal termine dello stesso.

La Onlus contribuirà al finanziamento del progetto nella misura massima del 50% rispetto al costo complessivo dello stesso.

L'associazione non sostiene attività di sponsorizzazione e non partecipa ad interventi al di fuori degli ambiti statutari e di scelta dei propri organi.

SOCI

Art. 7 - I Club che intendano divenire soci dovranno far pervenire la relativa domanda al Consiglio Direttivo dell'associazione.

La domanda di associazione è accolta col voto favorevole della maggioranza dei membri presenti al Consiglio Direttivo ed il Presidente ne darà comunicazione all'interessato.

Art. 8 - I contributi volontari dei Soci sono destinati al patrimonio disponibile.

Il socio dovrà provvedere a far pervenire alla sede dell'associazione il contributo entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione inviatagli dal Presidente.

Art. 9 - II Club, in caso di recesso o di cessazione, è comunque tenuto al pagamento dei contributi per i quali si è volontariamente impegnato per l'anno in corso e le dimissioni non potranno essere accettate finché non risulteranno adempiuti tutti gli obblighi sociali.

SEGRETARIO

Art. 10 - II Segretario collabora col Presidente per mantenere i collegamenti tra gli soci e la Associazione; prende parte alle riunioni dei Comitati Tecnici e ne relaziona al Consiglio Direttivo; di concerto col Presidente attua le delibere del Consiglio Direttivo; provvede alla trasmissione ai consiglieri di amministrazione ed agli invitati delle convocazioni delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché ai soci della data di convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione dell'Ordine del Giorno; redige i verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, rilasciandone copia a richiesta dei soci o dei consiglieri; gestisce la segreteria ed organizza il personale; custodisce i libri sociali ed il libro dei verbali; sostituisce il Tesoriere in caso di suo impedimento; raccoglie le candidature elettorali; predispone e valida le schede per le votazioni alle cariche elettive.

SCIoglimento DELLA ASSOCIAZIONE E MODIFICHE STATUTARIE

Art. 11 - L'avviso di convocazione dell'Assemblea per lo scioglimento dell'associazione o per le modifiche statutarie o regolamentari dovrà essere inviato a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata A.R. almeno trenta giorni prima della riunione assembleare.

La seconda convocazione potrà essere indicata nello stesso avviso, ma l'Assemblea dovrà tenersi almeno due ore dopo la prima convocazione.

Per la validità dell'Assemblea e per le votazioni occorreranno le maggioranze previste al riguardo dallo Statuto.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo verrà destinato come previsto dalle norme vigenti in tema di Onlus.